

Promemoria «Modifica dell'ordine dei beneficiari»

Beneficiari

In caso di decesso della persona assicurata, sono considerate beneficiarie del capitale in caso di decesso le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente, indipendentemente dal diritto di successione (estratto del regolamento di previdenza):

1. i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP; in assenza di questi:
2. le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo sostanziale, oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni; in assenza di questi:
3. i figli della persona assicurata che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP; in assenza di questi:
4. i genitori; in assenza di questi:
5. i fratelli e le sorelle; in assenza di questi:
6. gli altri eredi legali, ad esclusione dell'ente pubblico.

Il diritto di cui alla cifra 2 presuppone che la persona assicurata abbia comunicato per iscritto alla Fondazione i nominativi delle persone in questione mentre era ancora in vita.

Mediante dichiarazione scritta alla Fondazione, la persona assicurata può definire la ripartizione tra gli aventi diritto all'interno dei singoli gruppi. Può inoltre includere nella cerchia di beneficiari previsti alla cifra 1 anche quelli della cifra 2 e nella cerchia di beneficiari previsti alla cifra 3 anche quelli delle cifre 4 e 5, nonché modificare l'ordine di successione dei gruppi di beneficiari di cui alle cifre 3-5. La dichiarazione scritta deve pervenire alla Fondazione mentre la persona assicurata è ancora in vita. La dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento dalla persona assicurata, per iscritto o nel testamento (facendo esplicito riferimento alla previdenza professionale).

I beneficiari devono fornire alla Fondazione la prova dell'esistenza di un motivo di estinzione o di un diritto. In caso di più beneficiari, qualora le rispettive quote non fossero inequivocabilmente definite mediante dichiarazione scritta della persona assicurata, essi dovranno determinare di comune accordo i corrispettivi o definire la ripartizione con il consenso di tutti gli aventi diritto. In altro caso la distribuzione avviene in parti uguali.

L'importo del capitale di decesso si basa sulle disposizioni legali e regolamentari al momento del decesso.

Definizione e ordine dei beneficiari

Gruppo 1: i superstiti ai sensi degli art. 19, 19a e 20 LPP

- la vedova o il vedovo o il/la partner registrato/a superstite (LUD);
- i figli fino al compimento del 18° anno d'età o fino al termine della formazione (al massimo fino ai 25 anni);
- i figli con un grado d'invalidità almeno del 70% sino al raggiungimento della capacità di guadagno (al massimo fino ai 25 anni);
- gli affiliati, se la persona assicurata doveva provvedere al loro sostentamento e nella misura in cui al momento del decesso della persona assicurata non hanno ancora compiuto 18 anni o stanno seguendo una formazione (al massimo fino ai 25 anni).

In assenza di questi:

Gruppo 2: le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in modo sostanziale oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultima nei cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni

- ad esempio una persona invalida che, per un periodo di tempo prolungato, ha beneficiato regolarmente di un sostegno finanziario sostanziale della persona assicurata;
- ad esempio il partner convivente (di stesso od opposto genere) non in matrimonio e non in unione domestica registrata, nella misura in cui abbia vissuto ininterrottamente in convivenza con la persona assicurata nei cinque anni precedenti il decesso di quest'ultima;
- ad esempio l'ex partner convivente che provvede al sostentamento di un figlio.

In assenza di questi:

Gruppo 3: i figli della persona assicurata che non adempiono le condizioni di cui all'art. 20 LPP

- i figli maggiorenni e non più in formazione;
- i figli con più di 25 anni.

In assenza di questi:

Gruppo 4: i genitori

In assenza di questi:

Gruppo 5: i fratelli e le sorelle

In assenza di questi:

Gruppo 6: gli altri eredi legali ai sensi del Codice civile, ad esclusione dell'ente pubblico.

- non è possibile designare quali beneficiari corporazioni di diritto pubblico, associazioni, enti benefici ecc. né eredi testamentari che non siano nel contempo eredi legali ai sensi del Codice civile.